



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da

UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA

ISTRUZIONI PER LA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI RESTITUZIONE AI SENSI DELL'ART. 23, COMMA 1-*BIS*, DEL D. LGS. N. 231 DEL 2007

IL DIRETTORE DELL'UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche e integrazioni, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE, che ne reca misure di esecuzione;

Visto l'articolo 23, comma 1, il quale stabilisce che “quando gli enti o le persone soggetti al presente decreto non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c), non possono instaurare il rapporto continuativo né eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere e valutano se effettuare una segnalazione alla UIF, a norma del Titolo II, Capo III”;

Visto in particolare, l'articolo 23, comma 1-*bis*, il quale prevede che “nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente a rapporti continuativi già in essere, operazioni o prestazioni professionali in corso di realizzazione, gli enti o le persone soggetti al presente decreto restituiscono al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso. Il trasferimento dei fondi è accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al cliente per l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall'articolo 18, comma 1”;

Visto altresì l'articolo 6, comma 6, lett. c), del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in base al quale l'UIF “acquisisce ulteriori dati e informazioni, finalizzati allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, presso i soggetti tenuti alle segnalazioni di operazioni sospette di cui all'articolo 41”;

Vista la circolare emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 30 luglio 2013, recante precisazioni sull'ambito applicativo della disposizione e sulle modalità operative idonee a dare attuazione al citato art. 23 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169;

Visto il provvedimento dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia del 6 agosto 2013, relativo alle informazioni da acquisire e conservare in caso di operazioni di restituzione di cui all'art. 23, comma 1-*bis*, del d.lgs. n. 231 del 2007;

ADOTTA

IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Art. 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente provvedimento si intendono per:
 - a) “*decreto antiriciclaggio*”, il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
 - b) “*operazione di restituzione*”, l’operazione effettuata ai sensi dell’articolo 23, comma 1-*bis*, del decreto antiriciclaggio per la restituzione al cliente di fondi, strumenti e altre disponibilità finanziarie;
 - c) “*cliente*”, il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con i destinatari indicati agli articoli 11 e 14 ovvero il soggetto al quale i destinatari indicati agli articoli 12 e 13 rendono una prestazione professionale in seguito al conferimento di un incarico;
 - d) “*titolare effettivo*”, 1) la persona fisica per conto della quale il cliente realizza un’operazione o un’attività; 2) nel caso in cui il cliente e/o il soggetto per conto del quale il cliente realizza un’operazione o un’attività siano entità diverse da una persona fisica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano l’entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all’Allegato tecnico del decreto antiriciclaggio;
 - e) “*dati identificativi*”, il nome, il cognome e il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione e il codice fiscale. Nel caso di soggetti esteri rientra tra i dati identificativi il codice fiscale attribuito dall’Autorità italiana, ove rilasciato;
 - f) “*UIF*”, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia.

Art. 2 (Destinatari)

1. Il presente provvedimento si applica ai soggetti indicati agli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto antiriciclaggio.

Art. 3 (Obbligo di comunicazione dell’operazione di restituzione)

1. I destinatari inviano alla UIF una comunicazione per ogni operazione di restituzione di importo superiore a euro 5.000, fermo restando l’obbligo di acquisire e conservare le informazioni relative anche alle operazioni di restituzione di minore importo.
2. I destinatari segnalano come sospetta l’operazione di restituzione solo qualora sussistano gli elementi di cui all’art. 41 del decreto antiriciclaggio; l’invio della segnalazione di operazione sospetta non esonera dalla comunicazione dell’operazione di restituzione.

Art. 4 (Inoltro della comunicazione)

1. Le comunicazioni sono trasmesse entro quindici giorni all’UIF in via telematica, attraverso la rete Internet, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d’Italia, utilizzando il modulo “Comunicazione operazione di restituzione” di cui al successivo articolo 5.
2. La comunicazione è contraddistinta da un numero identificativo attribuito dal destinatario e da un numero di protocollo attribuito dal sistema informativo dell’UIF.
3. Le comunicazioni relative alle operazioni di restituzione effettuate dal 6 agosto 2013 al 30 aprile 2014 devono essere inviate entro il 15 maggio 2014.

Art. 5

(Contenuto della comunicazione)

1. Lo schema della comunicazione è il medesimo per tutti i destinatari.
2. Il modulo “Comunicazione operazione di restituzione” e il relativo manuale operativo per la compilazione sono disponibili nel sito internet della Banca d’Italia, sezione Unità di Informazione Finanziaria.
3. Il rapporto di destinazione deve avere come “intestatario” almeno uno dei soggetti indicati come “intestatario” del rapporto di origine e deve essere aperto presso un intermediario nazionale, comunitario o soggetto al regime proprio dei paesi terzi equivalenti.

Art. 6

(Controlli)

1. I destinatari verificano la correttezza dei dati inseriti ai fini della comunicazione dell’operazione di restituzione, attivando la funzione “controlla errori” presente nel modulo.
2. Il contenuto della comunicazione è soggetto altresì ai controlli automatici e alla validazione da parte dei sistemi informativi dell’UIF in fase di acquisizione del modulo.
3. L’UIF notifica ai destinatari, con messaggio di posta elettronica, l’accettazione o il rifiuto della comunicazione.

Art. 7

(Rapporti con l’UIF)

1. I destinatari assicurano la massima tempestività nella gestione degli eventuali successivi contatti con l’UIF.
2. L’inoltro della comunicazione è effettuato dal “gestore”, anche di gruppo, abilitato alla trasmissione all’UIF delle segnalazioni di operazioni sospette, il quale può delegare all’invio delle comunicazioni altri soggetti.
3. In mancanza di gestore abilitato, i destinatari effettuano la richiesta di abilitazione con le modalità indicate nel documento recante “Istruzioni per la compilazione del modulo di adesione al sistema di segnalazioni antiriciclaggio aggregate e di segnalazioni di operazioni sospette”, disponibile nel sito internet della Banca d’Italia, sezione Unità di Informazione Finanziaria.

Roma, 10 marzo 2014

IL DIRETTORE

C. Clemente